

**Proposta di legge concernente
modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 “Norme per la difesa del suolo”**

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge concerne la disciplina delle funzioni amministrative per il recupero e riequilibrio della fascia costiera.

L'impianto normativo regionale inquadra il tema della difesa della costa all'interno del tema più generale della difesa del suolo nell'ambito della L.R. 91/98. Ad oggi la norma si limita a definire l'attribuzione di competenze ma risulta carente sugli aspetti più generali che riguardano le modalità con le quali si esplicano dette competenze soprattutto a livello regionale.

La proposta normativa si pone quale obiettivo generale quello di disciplinare in maniera organica il quadro della programmazione degli interventi e le competenze in tema di difesa e tutela della costa e degli abitati costieri, compresi gli interventi di ripascimento degli arenili, attribuite alle Regioni dall'art. 89 del D.lgs 112/98 e dalla L. 179/2002 e trasferite alle province con la l.r. 91/1998 e la l.r. 88/1998, come modificata dalla l.r. 19/2003.

Obiettivi specifici

a) Definire il contesto di programmazione regionale degli interventi necessari a raggiungere e mantenere l'equilibrio dinamico costiero con particolare attenzione alla definizione di uno strumento snello e modificabile periodicamente che comprende anche la programmazione delle attività di gestione dei sedimenti finalizzata al ripascimento delle zone in erosione. Al riguardo la norma fa esplicito rinvio al PAER per la definizione di finalità e obiettivi di intervento che saranno individuate con riferimento a ciascuna unità fisiografica ed alla definizione di un documento annuale per l'attuazione di quanto stabilito nel PAER .

b) Potenziare le attività di monitoraggio, riservando alla Regione, per l'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, il monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva, in aggiunta all'attività di monitoraggio già svolta dalle province finalizzata alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.

c) Garantire il coordinamento nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela della costa e la condivisione delle scelte programmatiche con gli enti titolari di tali funzioni, attraverso l'istituzione di un tavolo istituzionale denominato “Conferenza permanente per la tutela della costa” supportato da un comitato tecnico; in analogia allo schema già adottato per la difesa del suolo.

d) Garantire la diffusione dei dati attraverso la formazione nell'ambito del sistema informativo regionale, del sistema informativo della costa che contiene i dati relativi alla fascia costiera già in possesso di province e comuni, i dati relativi al monitoraggio sull'evoluzione della linea di riva effettuato a scala regionale ed il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri.

e) Prevedere alcune forme di semplificazione amministrativa che garantiscano la realizzabilità degli interventi in tempi brevi e nel contempo il rispetto degli obiettivi della programmazione regionale tra i quali:

- Attribuire alla Regione l'esercizio delle competenze amministrative per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera (ad eccezione dei titoli edilizi), che interessino il territorio di più comuni,
- Assicurare che gli interventi che comportano l'impiego o la movimentazione di materiale a mare tengano conto dell'eventuale impatto sulla morfodinamica costiera in coerenza con la programmazione regionale prevedendo in tal senso una specifica valutazione nell'ambito di procedimenti amministrativi già definiti
- Individuare forme di semplificazione amministrativa per l'attuazione degli interventi di ridotta entità che hanno un impatto limitatissimo sulla morfodinamica costiera.

Sintesi delle nuove indicazioni riportate negli articoli

Art.1. Modifiche all'art.12 della l.r. 91/98

L'art.1 integra l'art.12 della l.r. 91/98 specificando le competenze della Regione in materia di difesa della costa e degli abitati costieri ed in particolare:

Il comma 1 definisce che le opere la cui progettazione e realizzazione è di competenza regionale sono individuate dal documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera

Il comma 2 precisa che sono di competenza della regione anche le seguenti funzioni:

approvazione del documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera; svolgimento di funzioni inerenti il monitoraggio; rilascio, in un unico procedimento, delle autorizzazioni di cui all'art.20 comma 2 della l.r. 88/98 nonché delle autorizzazioni concernenti la gestione del demanio marittimo per gli interventi che interessano il territorio di più comuni; approvazione di linee guida.

Art. 2. Modifiche all'art. 14 della l.r. 91/1998

La modifica è volta a rendere coerenti le disposizioni relative alle competenze provinciali sulla progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri, con le modifiche introdotte all'art. 12 della l.r. 91/98

Art. da 3 a 8 Inserimento del Titolo IV bis – disciplina delle funzioni in materia di tutela della costa e degli abitati costieri

L'Art.3 prevede l'inserimento all'interno della l.r 91/98 di un apposito titolo dedicato alla tutela della costa e degli abitati costieri declinato nei seguenti articoli rispettivamente inseriti dagli articoli da 4 a 8 dell'articolato. Tali articoli sostanzialmente dettagliano le competenze elencate al sopracitato articolo 1:

- **Art. 16 bis: Programmazione degli interventi per il recupero e riequilibrio del litorale – Documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera**

Al comma 1 l'articolo dettaglia le modalità di inserimento nel PAER (piano ambientale ed energetico regionale) di obiettivi e finalità di intervento per il recupero e riequilibrio del litorale, già previste al comma 1 dell'Art.3 della legge regionale 19 marzo 2007 n.14 ed inserite nel tema più generale della difesa del suolo e risorse idriche individuate al punto c) del citato comma.

In particolare si prevede che le strategie di intervento devono:

- tener conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio alluvione
- avere come riferimento fisico le unità fisiografiche appositamente individuate

- preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici, mantenere la naturale dinamica costiera e proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.

Il comma 2, in analogia allo schema già adottato per la difesa del suolo, prevede che la Giunta Regionale approvi un documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera in collegamento anche con il Documento annuale di programmazione ove saranno specificati per l'anno in corso obiettivi e finalità contenuti nel PAER.

Le lettere a, b, c, e, del comma 2 nonché il comma 3 definiscono i contenuti del documento. Il comma 4 stabilisce che il documento viene redatto su base triennale ed approvato annualmente entro il 31 dicembre.

Il comma 5 precisa le modalità con le quali la Regione e le Province possono stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti pubblici per la realizzazione delle opere di propria competenza.

▪ **Art. 16 ter: Monitoraggio**

Il presente articolo regola le attività di monitoraggio della linea di riva e della morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa. In particolare il comma 1 e il comma 2 stabiliscono rispettivamente che la Regione effettua il monitoraggio a scala regionale, in coerenza con il proprio ruolo di pianificazione e programmazione, e che Province svolgono le attività di monitoraggio in riferimento alle proprie funzioni di realizzazione manutenzione e gestione delle opere di propria competenza.

I commi 3 e 4 danno una prima indicazione dei soggetti che possono supportare la Regione nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il comma 5 prevede la predisposizione di apposite linee guida finalizzate ad uniformare i criteri per le attività di monitoraggio.

▪ **Art. 16 quater: Conferenza permanente per la tutela della costa**

Il presente articolo definisce le modalità di raccordo e coordinamento tra gli Enti coinvolti nell'attività di tutela della costa in analogia allo schema già adottato per la difesa del suolo.

Al comma 1 si prevede l'istituzione di una conferenza permanente per la tutela della costa con funzioni consultive, propositive e di coordinamento costituita dai rappresentanti politici della Regione che la presiede, delle Province costiere e di cinque comuni costieri individuati dal Consiglio delle Autonomie Locali.

I commi 2,3,4 e 5 definiscono le principali modalità organizzative della conferenza .

Il Comma 6 stabilisce che la Conferenza è supportata da un comitato tecnico denominato Osservatorio regionale della costa, composto dai tecnici degli Enti che compongono la conferenza.

Il comma 7 estende il ruolo del comitato tecnico anche al supporto agli Enti partecipanti nell'esercizio delle attività di monitoraggio nonché nella valutazione dei fattori che influenzano la morfodinamica costiera.

▪ **Art. 16 quinquies: Sistema informativo regionale della costa**

L'articolo è finalizzato a definire le modalità di organizzazione dei dati all'interno del sistema informativo regionale di cui alla l.r.54/2009. In particolare si prevede di organizzare un'apposita sezione dedicata ai dati della costa e denominata sistema informativo regionale della costa. Al comma 1 sono precisati i dati che saranno contenuti nel sistema.

Il comma 4 è rivolto ad assicurare la disponibilità e la diffusione dei dati che saranno resi immediatamente disponibili a comuni e province e pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

▪ **Art. 16 sexies: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.20, comma 2 della l.r. 88/98.**

Le autorizzazioni di cui all'Art.20 della l.r. 88/98 sono quelle previste dal D.lgs 152/2009 e dalla L.179/2002 necessarie per l'effettuazione di alcune attività da svolgersi in mare con movimentazione di materiali e rivolte ad assicurare la tutela delle acque marine e della fascia costiera.

Il comma 1 prevede che nell'ambito dell'istruttoria relativa a tali autorizzazioni l'ente competente valuti anche la sostenibilità degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.

Questo tipo di valutazione da una lato risulta coerente con gli obiettivi della L.179/2002 che sono appunto quelli di tutela della fascia costiera, dall'altro completa il quadro delle disposizioni previste dalla presente norma in quanto tesa ad assicurare che tali attività avvengano in coerenza con il quadro della programmazione regionale.

I commi 2,3 e 4 individuano procedure semplificate per alcune tipologie di interventi, sia pubblici che privati, di ridotta entità definite allo stesso comma 2. L'obiettivo è quello di semplificare e snellire le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di interventi che hanno un impatto limitatissimo sulla morfodinamica costiera ed assicurare tempi brevi per il rilascio dell'atto autorizzativo.

Gli interventi oggetto dei commi 2,3 e 4 sono quelli definiti stagionali di ripascimento di ridotta entità che comportano l'utilizzo di materiale proveniente da terra o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall'intervento per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

La domanda sarà corredata da una relazione tecnica attestante le modalità di attuazione dell'intervento e le caratteristiche del materiale utilizzato o movimentato. Apposite linee guida forniranno indirizzi per la redazione della suddetta relazione tecnica.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art.9 : Norma finanziaria

Il comma 1 da atto che dall'attuazione della legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Il comma 2 precisa che le risorse per l'attuazione degli interventi pubblici di recupero e riequilibrio della fascia costiera, comprese quelle necessarie al monitoraggio, sono definite nell'ambito del PAER in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

Art.10: Disposizioni transitorie

Il comma 1 è finalizzato a creare un collegamento tra il programma straordinario di interventi di recupero e riequilibrio del litorale attualmente in essere, approvato con DCR n.43/2003 e rimodulato con DCR 107/2012 e il documento annuale previsto dalla presente norma.

Il comma 2 è volto ad assicurare un rapido scambio di dati con comuni e province finalizzato alla formazione e gestione del sistema informativo regionale della costa.

Il comma 3 prevede il termine di centottanta giorni per l'approvazione delle linee guida.